

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 26 giugno 2025, n. 106

Oggetto: Avvio procedura e pubblicazione Avviso integrativo, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione), per la presentazione di candidature per la designazione di un componente aggiuntivo nella Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti.

<i>Sono presenti</i>	ANTONIO MAZZEO	Presidente del Consiglio regionale
	MARCO LANDI	Vicepresidenti
	STEFANO SCARAMELLI	
	GAZZETTI FRANCESCO	Consigliere segretario questore
	FEDERICA FRATONI	Consiglieri segretari
	DIEGO PETRUCCI	
<i>È assente</i>	MARCO STELLA	Consigliere segretario questore

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N. 1

Note: Seduta in videoconferenza

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e in particolare, l'articolo 7, comma 8 bis, della legge stessa, il quale prevede che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate da due componenti, uno dei quali designato dal Consiglio regionale;

Preso atto che, sempre ai sensi dell'articolo 7, comma 8 bis, della l. 131/2003, i componenti delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili, durano in carica cinque anni, non sono riconfermabili ed acquisiscono lo status equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione;

Visto l'articolo 16 della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti n. 231/CP/2019 del 5 novembre 2019 in materia di nomine, promozione ed assegnazione a posti di funzione dei magistrati della Corte dei conti, con la quale sono stabiliti i requisiti necessari ai fini della valutazione dell'idoneità dei componenti designati dalle regioni e dalle autonomie locali;

Preso atto che la nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385 (Norme di attuazione dell'art. 7, terzo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214);

Preso atto che il componente designato con deliberazione del Consiglio regionale 13 giugno 2017, n. 38, presso la Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti, è cessato dall'incarico in data 30 aprile 2022;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'avvio della procedura per la designazione, in rappresentanza della Regione Toscana, di un componente della sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti mediante la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell'avviso cui all'allegato A del presente atto;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

A voti unanimi,

delibera

1. di procedere all'avvio della procedura per la designazione, in rappresentanza della Regione Toscana, di un componente della sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei

conti mediante la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell'avviso di cui allegato A, parte integrante del presente atto;

2. di approvare l'“Avviso ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione), per la presentazione di candidature per la designazione di un componente aggiuntivo nella Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti”, cui all'allegato A parte integrante del presente atto;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5 bis della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, della medesima l.r. 23/2007.” (PBURT III/BD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Allegato A

Avviso ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione), per la presentazione di candidature per la designazione di un componente aggiuntivo nella Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti.

1. Avvertenze

1.1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito web del Consiglio regionale il presente avviso integrativo per la presentazione di candidature relative al seguente procedimento:

- **designazione di un componente aggiuntivo nella Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti.**

1.2. L'avviso indica, nella scheda allegata (Allegato A), il numero di componenti nominati o designati dal Consiglio regionale, i requisiti occorrenti e le specifiche incompatibilità previsti dalla normativa di settore vigente alla data di pubblicazione del presente elenco. Tranne nei casi evidenziati, trovano, inoltre, applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale n. 5/2008, in particolare gli articoli 10, 11, 12 e 13; le cause di esclusione e di incompatibilità, i casi di conflitto di interesse e le limitazioni per l'esercizio degli incarichi in essi contenuti sono da intendersi come aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa di settore. È fatta salva ogni diversa disposizione normativa che possa intervenire successivamente.

1.3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale n. 5/2008, il Consiglio regionale delibera le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei gruppi consiliari o da ciascun consigliere o dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, dello Statuto. Tali soggetti, ai sensi dell'articolo 7, comma 8 bis, lettera a), della l.r. 5/2008, individuano i candidati in modo autonomo oppure nell'ambito dei soggetti proposti ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 5/2008.

1.4. Trovano, inoltre, applicazione le eventuali disposizioni normative che possano intervenire a riguardo di ciascuna nomina o designazione in seguito alla pubblicazione del presente avviso.

1.5. Il Consiglio regionale si riserva di modificare, sospendere, revocare o non procedere alle nomine e designazioni di cui al presente elenco qualora ricorrano motivi di interesse pubblico o disposizioni normative in merito, senza che per i proponenti la candidatura insorga alcuna pretesa o diritto.

2. Modalità di presentazione della candidatura

2.1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della l.r. 5/2008, la candidatura può essere presentata da:

- organizzazioni sindacali regionali;
- associazioni riconosciute, fondazioni ed enti pubblici e privati operanti in Toscana nei settori interessati;
- università ed istituti di ricerca della Toscana;
- ordini professionali aventi sede in Toscana;
- persona direttamente interessata alla candidatura.

2.2. La candidatura, redatta in carta semplice e indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, deve essere:
- formulata utilizzando **esclusivamente** l'apposita modulistica reperibile nel sito web della Consiglio regionale della Toscana all'indirizzo <http://www.consiglio.regione.toscana.it/default?nome=scadenzario>.

Oltre alla modulistica compilata, dovranno essere allegati il curriculum degli studi e delle esperienze professionali e la copia di un documento di identità in corso di validità;

- trasmessa in via telematica **esclusivamente** mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC):
il proponente deve trasmettere la proposta di candidatura all'indirizzo PEC consiglioregionale@postacert.toscana.it, indicando come oggetto "**Candidatura per la designazione di un componente aggiuntivo nella Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti**".

2.3. Non si dovrà procedere all'inoltro della candidatura in forma cartacea, ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. 82/2005. Soltanto in casi di motivata impossibilità all'utilizzo delle tecnologie, è possibile il ricorso all'invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano.

2.4. La documentazione (modulistica compilata e sottoscritta, curriculum degli studi e delle esperienze professionali e copia di un documento di identità in corso di validità) deve essere allegata al messaggio di posta elettronica certificata e deve essere trasmessa utilizzando il formato PDF/A. La dimensione massima complessiva dei file allegati, consentita dal sistema, è di 40 MB.

2.5. La candidatura deve essere presentata ENTRO E NON OLTRE la data indicata nel presente avviso quale "TERMINE PRESENTAZIONE CANDIDATURE". A tal fine, fa fede la data e l'ora di consegna della candidatura che risulta nella "ricevuta di avvenuta consegna" della PEC. Saranno escluse le proposte di candidatura pervenute oltre il suddetto termine.

Qualora il termine scada in un giorno festivo ovvero in un giorno lavorativo nel quale gli uffici sono chiusi, esso è prorogato di diritto al giorno lavorativo seguente di apertura degli uffici.

2.6. Il proponente è tenuto a verificare l'effettiva ricezione della candidatura da parte del Consiglio regionale della Toscana, attraverso le ricevute di accettazione e di consegna rilasciate dai sistemi telematici: l'assenza di tali ricevute indica che la comunicazione non è stata recapitata ai sistemi regionali.

2.7. L'Amministrazione non assume responsabilità per la mancata ricezione e per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati da parte del soggetto che presenta la candidatura, per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, per cause tecniche non imputabili ai sistemi del Consiglio regionale della Toscana o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato.

2.8. L'Amministrazione si riserva di procedere all'eventuale ammissione nei casi di omissione della firma a sottoscrizione della candidatura o di mancanza di copia del documento di identità, qualora, per la tipologia di strumento telematico di trasmissione utilizzato, il proponente risulti identificabile in modo certo.

2.9. Il candidato deve indicare nella domanda tutti gli elementi utili, al fine di identificare gli enti, le aziende o le strutture pubbliche o private in possesso dei dati o a conoscenza di stati, fatti o qualità personali dichiarati.

2.10. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella proposta di candidatura hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2.11. Le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono, per cui, in caso di scadenza dei termini della loro validità nel corso del procedimento di nomina/designazione, le dichiarazioni medesime dovranno essere rinnovate.

2.12. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà sono soggette a controllo della veridicità, ai sensi dell'articolo 71 del d.p.r. 445/2000 e delle relative disposizioni attuative. Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ove accertate, sono applicate le sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dall'articolo 76 del d.p.r. 445/2000; è, inoltre, disposta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'articolo 75 del d.p.r. 445/2000.

3. Comunicazioni

3.1. Le comunicazioni ai candidati, se non diversamente specificato nei punti seguenti, sono fornite soltanto mediante pubblicazione delle stesse nel sito web istituzionale del Consiglio regionale della Toscana alla sezione "*Consiglio – Leggi atti documenti – Nomine*". Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

3.2. I provvedimenti di nomina e/o designazione sono pubblicati nella Parte Seconda del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e nel sito web istituzionale del Consiglio regionale della Toscana.

3.3. I candidati sono tenuti, per tutta la durata della procedura, al fine di acquisire le informazioni necessarie, a consultare il sito web istituzionale del Consiglio regionale della Toscana.

3.4. I candidati devono comunicare in modo esatto il proprio recapito. Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella proposta di candidatura, devono essere comunicate tempestivamente.

3.5. I soli candidati, le cui proposte di candidatura saranno ritenute non ammissibili, riceveranno apposita comunicazione contenente le motivazioni della non ammissione.

3.6. I soli candidati nominati e/o designati riceveranno apposita comunicazione di notifica.

Allegato A**CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA****Normativa di riferimento:**

- Articolo 7, comma 8 bis della legge 5 giugno 2003, n. 131
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385
- Articolo 16 della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti n. 231/CP/2019 del 5 novembre 2019 e successive modificazioni e integrazioni

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura: 1**Durata (anni): 5****Termine presentazione candidature: 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURT**

Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, ai sensi dell'articolo 7, comma 8 bis della legge n. 131/2003, da un componente designato dal Consiglio regionale, scelto tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili.

Il componente designato dura in carica cinque anni e non è riconfermabile.

Lo status del predetto componente è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione.

La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385.

REQUISITI:

- diploma di laurea magistrale in almeno una delle discipline di seguito elencate:
 - economia e commercio;
 - scienze statistiche;
 - giurisprudenza;
 - altro titolo di studio ad esse equipollente;
- attività di insegnamento o di ricerca a livello universitario (o comparabile) e/o significative esperienze professionali di prevalente contenuto economico, aziendalistico, finanziario e contabile acquisite preferibilmente presso lo Stato, le regioni, gli enti locali o le aziende pubbliche.

Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle proposte di candidatura.

I suddetti requisiti dovranno essere debitamente specificati nel curriculum degli studi e delle esperienze professionali, che dovrà essere allegato alla candidatura.

La valutazione della idoneità del componente, designato dal Consiglio regionale della Toscana, spetta in ogni caso al Consiglio di presidenza della Corte dei Conti, il quale esprimere il parere circa il possesso, da parte del soggetto designato, dei requisiti previsti per la nomina ai sensi dell'articolo 7, comma 8 bis della legge 5 giugno 2003, n. 131, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385.